



CITTÀ DI CORBETTA

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 42 del 22.03.2021

AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 186 DEL 01/12/2021

AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.63 DEL 1/04/2026

## **Art. 1 istituzione dell'Ufficio Legale**

1. È formalmente istituito l'Ufficio Legale del Comune di Corbetta, le cui funzioni ed attribuzioni sono disciplinate dal presente Regolamento.
2. L'Ufficio Legale, altrimenti denominato "Avvocatura Comunale", provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Corbetta secondo le norme contenute nel presente Regolamento.
3. L'Ufficio Legale è dotato dell'autonomia ed indipendenza caratterizzante la professione forense.
4. Le figure professionali da adibire all'Ufficio, in numero massimo comunque non superiore a 2 (due), sono individuate dal Segretario Generale prioritariamente tramite la valorizzazione delle Risorse Umane presenti nell'Ente, appartenenti all'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex categoria giuridica D) ed aventi i requisiti prescritti per l'iscrizione all'Albo forense;
5. Qualora il personale interessato a far parte dell'Ufficio Legale risulti superiore alle Unità da assegnare, la precedenza sarà determinata in corrispondenza di una delle seguenti condizioni, indicate in ordine di priorità:
  - a. maggior periodo di attività di assistenza legale complessivamente prestata presso le PP. AA.;
  - b. maggior periodo di attività di assistenza legale complessivamente prestata presso il Comune di Corbetta;
  - c. maggior periodo di attività lavorativa complessivamente maturata presso le PP. AA.;
  - d. maggior periodo di attività lavorativa complessivamente maturata presso il Comune di Corbetta;
  - e. maggiore periodo di attività lavorativa complessivamente maturata nel settore di assistenza legale nel settore privato;

## **Art. 2 Funzioni contenziose**

1. Spetta all'Ufficio Legale comunale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione Comunale, in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti tutte le Autorità Giudiziarie civili e penali (per la costituzione di parte civile), amministrative e avanti ad ogni altro Organo Giurisdizionale.
  - 1 bis. La costituzione in giudizio nelle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, è di competenza del Settore Sicurezza salvo che il Resp. Del Settore Sicurezza per motivate ragioni ritenga opportuno affidare all'Ufficio Legale la gestione della controversia e quindi procedere ai sensi dell'art.7 comma 2. L'ufficio Legale è competente nei giudizi di appello contro le sentenze di primo grado emesse dal Giudice di Pace e in tutte le cause pendenti innanzi al Giudice di Pace che non siano di competenza del Settore Sicurezza.
2. L'azione e la costituzione in giudizio in cui è parte il Comune sono attribuite ad uno degli avvocati assegnati all'Ufficio Legale abilitato all'esercizio della professione forense ed iscritto negli Elenchi Speciali annessi agli Albi Professionali di cui agli artt. 3 e 4 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.

3. L'Avvocato comunale esercita le funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali è abilitato, sulla base dei provvedimenti con i quali viene decisa la proposizione o la resistenza nel contenzioso.

4. La resistenza o la costituzione in giudizio avviene ai sensi dell'art. 39 c. 2 del vigente Statuto che prevede che "i Responsabili di Settore adottano apposita determinazione con la quale individuano il legale dell'Ente. Rimane salva la competenza in capo al Sindaco di autorizzare l'Ente a stare in giudizio, promuovere, conciliare e transigere le liti";

5. L'Ufficio Legale può sempre proporre, qualora ne ravvisi la necessità, la nomina di periti di parte e/o esperti sia interni che esterni all'ente, o di legale esterno all'ente, qualora se ne ravvisino motivi di opportunità o convenienza.

6. In presenza di illeciti perpetrati a danno dell'ente o di segnalazioni in tal senso allo stesso pervenute, sarà compito dell'Ufficio Legale dare impulso a procedimenti penali attraverso la proposizione di denunce, querele ed esposti alle competenti autorità giudiziarie, partecipare ai relativi procedimenti e eventualmente costituirsi come parte civile nei processi che ne scaturiranno. A tal fine verrà conferita da parte dell'organo rappresentativo, apposita procura speciale.

### **Art. 3 \_ Funzione consultiva**

1 L'Ufficio Legale esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Sindaco, dagli Assessori e dal Segretario Generale. I Responsabili di Settore, nelle materie di propria competenza, possono parimenti richiedere parere legale all'Ufficio Legale. La richiesta di parere deve essere trasmessa, per conoscenza, al Segretario Generale dell'Ente.

2 Il parere è rimesso entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta e, nei casi urgenti, entro 5 (cinque) giorni, salvo che la materia da trattare non richieda particolari approfondimenti per i quali necessiti un termine maggiore.

### **Art. 3 bis Mediazione e negoziazione**

1. L'Ufficio Legale assiste il Comune nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 e successive mm. ed ii. nonché nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto legge n.132/2014, convertito con modifiche in L. n.162/2014.

2. L'Ufficio Legale con relazione riservata, rientrante tra gli atti previsti dall'art.24, comma 1, della L. 241/1990, comunica al Sindaco ed al Responsabile del Settore competente per materia il proprio parere sulla sussistenza dei presupposti per la composizione concordata della vertenza ed i relativi limiti.

3. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del DL n. 132/2014 convertito con modifica dalla L. n. 162/2014, è fatto obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, co. 2. D.Lgs n. 165/2001, di affidare le convenzioni di negoziazione alla propria avvocatura, ove presenti.

4. Nell'ipotesi di insussistenza dei presupposti per la definizione della vertenza avanti

all'Organismo di mediazione, i rappresentanti dell'Ente valutano se partecipare al procedimento al fine di non incorrere negli obblighi pecuniari e per esplicitare le ragioni per le quali non è possibile la soluzione concordata della controversia.

5. Nella diversa ipotesi in cui esistano le condizioni per la definizione concordata della controversia, i rappresentanti dell'Ente sottopongono alla controparte l'ipotesi conciliativa subordinando la stessa espressamente alla possibile e futura approvazione alla Giunta Comunale.

6. Ove la controparte accetti le condizioni proposte o ne formuli altre che i rappresentanti sopra individuati ritengano convenienti per l'Ente, gli stessi chiederanno l'assegnazione di un congruo termine all'Organismo di mediazione per formalizzare il procedimento di conciliazione mediante approvazione da parte della Giunta Comunale dello schema di accordo. Con detto atto il Sindaco o Responsabile del Settore designato sono autorizzati alla sottoscrizione del verbale di mediazione.

7. Il medesimo procedimento dovrà essere seguito nel caso di negoziazione assistita.

#### **Art. 4 Ulteriori attività dell'Ufficio legale**

1. L'Ufficio Legale comunale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, può fornire assistenza legale ad altri Enti o Comuni, previa stipula di apposite convenzioni, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti all'Avvocato.

2. All'Avvocato dell'Ente possono essere conferiti incarichi di collaborazione esterna da parte di altri Enti o Comuni. In tal caso il Comune – prima di rilasciare conseguente nulla osta – valuta che il conferimento dell'incarico non pregiudichi la prestazione lavorativa e non contrasti con gli interessi dell'Ente di appartenenza.

3. Le prestazioni di cui sopra non potranno essere svolte in presenza di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell'Amministrazione e nel caso vi sia nocumento per la normale attività dell'Ufficio Legale.

4. Su proposta del Responsabile del Settore competente, ovvero a seguito di Deliberazione della Giunta Comunale, l'Ufficio Legale può essere investito della cura di determinate controversie stragiudiziali ed essere autorizzato a concludere transazioni con le controparti interessate, quando ciò comporti benefici per l'Ente.

5. Le sentenze esecutive – favorevoli o di condanna sono trasmesse, ai fini della loro esecuzione, al Responsabile del Settore competente.

#### **Art. 5 Organizzazione**

1 L'Ufficio Legale è istituito e strutturato in modo che ne siano garantite l'autonomia e l'indipendenza rispetto agli organi ed all'apparato amministrativi dell'Ente.

2 dipendenti inquadrati come Avvocati sono iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, con oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

3 All'uopo la quota di iscrizione annuale è a carico dell'ente, essendo l'iscrizione all'albo presupposto essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale nell'esclusivo interesse dell'ente.

4 Gli Avvocati sono coperti da idonea polizza assicurativa, a carico dell'Ente, per la responsabilità professionale derivante dall'esercizio dell'attività forense e per l'attività di consulenza legale prestata, per le fattispecie inerenti responsabilità per colpa non grave.

5 Gli Avvocati rivestono il duplice status di professionisti legali e di dipendenti pubblici, sono tenuti al rispetto dei doveri propri della professione forense e del relativo codice deontologico e non possono svolgere attività professionale a favore di altri soggetti.

6 Gli Avvocati esercitano la loro attività con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico e rispondono direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell'ente, nell'espletamento del mandato professionale, anche se corrisponde con i Responsabili dei Settori dell'ente per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'esplicazione del mandato. Pertanto lo stesso incardinamento dell'Ufficio Legale all'interno del Settore Attività Istituzionali Interne, corrisponde ad una mera esigenza ordinativa ed organizzativa che non comporta alcuna gerarchia o subordinazione dell'Ufficio Legale rispetto ad essa.

7 L'inquadramento professionale ed il trattamento economico degli Avvocati facenti parte dell'Ufficio Legale sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti.

8 Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali.

9 La specificità dei compiti dell'Ufficio Legale, non assimilabili a quelli di altri Uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto ad eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore della autonomia di giudizio. Ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali, ma comporta lo svolgimento di mansioni e compiti materiali ed intellettuali che sono ascrivibili alla loro diretta responsabilità e che richiedono, oltre che la ordinaria presenza in servizio, anche il costante presidio delle udienze giudiziarie. Questo comporta la necessità di garantire una sufficiente flessibilità nell'osservanza dell'orario di lavoro e, pertanto, le modalità di rilevazione delle presenze potranno essere, di volta in volta, concordate con il Responsabile del Settore.

10 La valutazione dell'Avvocato Comunale è svolta in forma distinta e separata e secondo criteri differenziati rispetto a quella dei dipendenti amministrativi ed è effettuata sulla base dell'attività professionale svolta.

11 L'Ente garantisce al professionista le risorse necessarie per l'aggiornamento professionale continuo, nonché la copertura assicurativa derivante da responsabilità professionale.

## **Art. 6 Incarichi Esterni**

1 È consentito affidare incarichi a Professionisti Legali esterni, di provata professionalità, previa determinazione del compenso, anche eventualmente in unione con gli avvocati addetti all'Ufficio Legale:

- nei giudizi di rilevante importanza e complessità;
- nei giudizi che richiedono il possesso di titoli o di una particolare specializzazione non ravvisabili nei legali dell'Ufficio Legale;
- quando per ragioni contingenti legati ai carichi di lavoro o di opportunità l'Avvocatura non sia in condizione di assumere il patrocinio.

2 È istituito l'elenco dei professionisti legali esterni di fiducia dell'Amministrazione, da cui trarre i nominativi dei professionisti esterni da incaricare in occasione del conferimento di singoli incarichi di cui al presente articolo.

### **Art. 7 Rapporti con gli Uffici Comunali (e norme procedurali per gli incarichi interni)**

1 Al fine di assicurare idonee norme procedurali per il conferimento degli incarichi legali all'Avvocato dell'Ente, nonché l'efficace e tempestiva attività dell'Ufficio Legale, i soggetti incaricati di ricevere gli atti giudiziari notificati all'Amministrazione Comunale ed al suo Legale Rappresentante, hanno l'obbligo di far pervenire una copia dell'atto notificato all'Ufficio Legale e al Responsabile del Settore competente per materia.

2 Quest'ultimo, se non ritiene di dover emettere provvedimenti in via di autotutela, provvede immediatamente e, in ogni caso tempestivamente dalla ricezione, ad inoltrare una relazione, con la quale propone alla Giunta l'adozione dei necessari provvedimenti. Tale relazione viene inviata all'Ufficio Legale interno per un successivo parere. La relazione e il correlato parere dell'Ufficio Legale vengono inoltrati al Sindaco e al Segretario e costituiscono parte integrante della Delibera di Giunta. Alla suddetta comunicazione – se del caso – può essere anche allegata una breve nota con la quale si dà informazione all'Ufficio Legale circa l'opportunità di percorrere una strada transattiva della lite. In ogni caso alla proposta è allegato il fascicolo contenente gli atti e i documenti necessari alla difesa in giudizio, pena l'improcedibilità dell'istruttoria.

3 La delibera di Giunta è trasmessa – unitamente al fascicolo e/o agli atti allegati – all'Ufficio Legale, il quale acquisisce il mandato alle liti da parte del Sindaco e forma il fascicolo di causa.

4 Nel caso in cui il suddetto Responsabile accerti il ricorrere dei presupposti di cui al precedente Articolo 6, rimette gli atti alla Giunta Comunale, corredati del parere dell'Avvocato comunale.

5 Gli Uffici Comunali hanno l'obbligo – anche quando il giudizio è in corso – ed anche in assenza di espressa richiesta, di riferire tempestivamente tutto quanto è a loro conoscenza e di rimettere all'Ufficio Legale tutti gli atti e i documenti necessari per la corretta impostazione o prosecuzione della lite, in tempo comunque utile per gli eventuali adempimenti processuali, onde scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero pregiudicare l'esito delle controversie e ledere gli interessi dell'Amministrazione. Essi sono anche tenuti a fornire, ove richiesti, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Ufficio Legale.

6 Gli Uffici Comunali si uniformano alle indicazioni direttive che l'Avvocato potrà emanare per tutti gli adempimenti amministrativi che riguardino materie legali o che siano finalizzate a prevenire o a risolvere liti pendenti o potenziali.

7 Al fine di garantire l'adozione di ogni misura idonea ad assicurare il corretto e puntuale adempimento delle attività di cui ai commi precedenti, l'Ufficio Legale potrà inoltrare report periodici al Sindaco ed al Segretario Generale, con indicazione, per ciascuna causa od affare, degli elementi di criticità che non gli consentono l'adempimento delle attività legali e la corretta esecuzione del mandato.

8 Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Avvocato provvede, in ogni caso, a segnalare, al Sindaco ed al Segretario Generale, le eventuali problematiche che insorgano nello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo. I suddetti Organi adottano i provvedimenti diretti alla rimozione delle cause che impediscono il regolare svolgimento delle attività legali.

### **Art. 8 Domiciliazione e spese varie**

1. Per le cause in cui vi è l'obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza dell'organo giurisdizionale adito, al fine delle notifiche dei relativi atti giudiziari, l'Ufficio Legale comunale, in relazione alla valutata necessità di ricevere tempestivamente gli atti di causa, provvederà ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente. In tal caso al domiciliatario vanno corrisposti i relativi diritti come previsti, nel minimo, dalle vigenti Tariffe Professionali.

2. L'Avvocato Comunale, per la tempestività del servizio e per le esigenze correlate all'economicità ed all'organizzazione del Comune, utilizzerà il mezzo messo a disposizione dall'ente o in alternativa il proprio mezzo di trasporto, con diritto alle indennità ed ai rimborsi come disciplinati dalle vigenti normative.

3. Per le eventuali spese procedurali relative all'attività dell'Ufficio (notifiche, diritti di cancelleria, registrazione di atti giudiziari, rimborsi vari per spese anticipate, ecc.) provvederà l'ente.

4. All'Avvocato comunale, in ogni caso, non spetta il rimborso forfettario per le spese generali sull'importo relativo a diritti ed onorari.

### **Art. 9 Pratica forense**

1. Presso l'Ufficio Legale dell'Ente può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo previsto per essere ammessi agli esami di stato.

3. La pratica legale non dà diritto ad alcun compenso, salvo eventuale rimborso di spese vive e documentate che siano state effettuate in esecuzione di compiti ed attività dell'Ufficio.

### **Art. 10 Compensi professionali**

1. Il personale assegnato all'Ufficio Legale che assume il ruolo di Avvocato comunale, oltre alle voci retributive ordinariamente spettanti in base al vigente CCNL ed il trattamento accessorio eventualmente definito in sede di contrattazione decentrata integrativa, ha diritto ai compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie giurisdizionali civili, amministrative o penali, nelle ipotesi e misura prevista dall'art. 9 comma 4 del DL 90/2014, mentre alcun compenso professionale è riconosciuto a seguito della definizione del giudizio con sentenza sfavorevole.

2. Sono assunti a parametro di riferimento per la corresponsione dei compensi

professionali i valori minimi della “Tariffa Professionale Forense” di cui ai parametri previsti dal vigente D.M. in materia di tariffe professionali forensi.

2bis I parametri di riferimento di cui al punto 2 si applicano con specifico riferimento alle cause già instaurate innanzi al Giudice di Pace in relazione a controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, in cui il Comune risulta già costituito con l’assistenza dell’avvocato dell’ente al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.

3. I compensi, secondo i principi di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e ss. mm. Ed ii., sono corrisposti nei seguenti casi:

- a) sentenze favorevoli all’Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
- b) sentenze favorevoli all’Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell’Ente siano state totalmente o parzialmente accolte. In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore dei Legali dell’Ente avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.

4. Nel caso di pronuncia giurisdizionale che ponga, in tutto o in parte, le competenze di giudizio a carico della controparte soccombente, queste sono corrisposte in favore degli Avvocati dell’Ente in misura pari all’importo liquidato dall’Autorità Giudiziaria, previo recupero dalla parte soccombente. A tal fine, l’Avvocatura pone in essere tutte le azioni necessarie. Nel caso in cui il recupero delle suddette somme dalla controparte risulti inesigibile, compete agli Avvocati la minor somma tra quella derivante dall’applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale.

5. Nel caso di conferimento di incarico congiunto, in cui l’avvocato dell’Ente sia affiancato da un Professionista Legale esterno, non spetta all’Avvocato comunale alcun compenso in quanto è da intendersi che le attività svolte in detta ipotesi siano qualificabili come mero supporto e collaborazione al professionista esterno. In ogni caso, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, si fa sempre riferimento alla parte di diritti ed onorari relativi alle attività effettivamente svolte.

6. Per “sentenza favorevole all’Ente” si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione, le transazioni e/o definizioni conciliative e simili atti) pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza in via definitiva (Giudice civile, penale, amministrativo, collegi arbitrali, Organismi di conciliazione, Presidente della Repubblica,) e quelli nei quali:

- a) sono sostanzialmente accolte le domande dell’Ente quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell’Ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;
- b) per gli atti transattivi, quando l’importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà di quanto richiesto, ovvero, nel caso in cui il Comune abbia ricevuto almeno il sessanta per cento (60%) di quanto richiesto o nel caso in cui l’importo corrisposto sia ritenuto congruo dal Responsabile competente;

7. Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciandosi o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.

8. Ai fini del presente articolo, le Ordinanze del Giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'Ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, sempre che non vengano annullate.

9. L'impegno di spesa e la liquidazione dei compensi professionali sono adottati sulla base di apposita nota dell'Avvocato comunale relativa ai diritti ed onorari spettanti che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto con cui si stabilisce di resistere in giudizio e con cui viene affidato l'incarico della difesa e sono a carico degli stanziamenti appositamente destinati alle spese per liti ed arbitrati del bilancio di previsione dell'Ente. I suddetti compensi non sono incompatibili con altre indennità e sono considerati, a tutti gli effetti, voce retributiva del rapporto di lavoro professionale prestato e, quindi, utile ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto. Detti compensi sono sottoposti alla disciplina contributiva e fiscale prevista dalla legge. L'importo pattuito costituisce un limite invalicabile, anche nel caso di prestazioni superiori o di particolare rilievo rispetto al preventivo, tranne nei casi di condanna della controparte al pagamento delle spese legali per i quali l'ammontare del compenso è determinato dal giudice.

10. I compensi professionali sono corrisposti assieme alle competenze mensili con decorrenza a partire dall'effettiva immissione in possesso delle funzioni da parte dell'Avvocato comunale.

11. Il Sindaco può disporre sui compensi professionali le forme di controllo che riterrà opportune, su tutte le pratiche o a campione, e potrà anche richiedere sulle parcelle predisposte dall'Avvocatura, l'apposizione del visto di conformità da parte del competente Ordine Professionale.

12. A norma dell'art. 27 del CCNL 14.9.2000, la contrattazione decentrata integrativa disciplina la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL 31.3.1999 dovuta all'Avvocato comunale, se investito della titolarità di posizione organizzativa.

13. In base alla disciplina introdotta dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014 n.114, l'ammontare complessivo di tutti i compensi (ovvero i compensi per cause con spese compensate sommati ai compensi per cause con spese recuperate dalla controparte) a corrispondersi non potrà eccedere il trattamento economico complessivo del dipendente avvocato.

14. La corresponsione del compenso professionale dovuto a favore degli avvocati non esclude l'eventuale e contestuale affidamento agli stessi della Posizione Organizzativa di cui all'art.10 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per l'Alta Professionalità, nell'ambito della disciplina dell'art.8 comma 1 lett. b e c del CCNL del 31.03.1999.

15. La correlazione tra la corresponsione dei compensi professionali di cui al presente

regolamento e la retribuzione di risultato di cui al C.C.N.L., Comparto Regioni ed Autonomie Locali, è definita in sede di contrattazione decentrata integrativa.

16. I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e si intendono al lordo degli oneri riflessi.
17. Le quote di compenso residuo e non assegnate sono riversate nel bilancio della Amministrazione.
18. Qualora dovessero essere introdotti nuovi o diversi limiti alla corresponsione dei compensi di che trattasi il presente regolamento si intenderà automaticamente integrato e/o emendato senza la necessità dell'adozione di ulteriori atti.
19. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione saranno corrisposti all'ex dipendente avvocato, per i giudizi che si concludano favorevolmente per l'Ente dopo la cessazione del rapporto di lavoro e dallo stesso patrocinati fino alla loro conclusione, i soli compensi relativi alle attività svolte in costanza del detto rapporto di lavoro.
20. In caso di rinuncia all'incarico, indipendentemente dalla motivazione, o di trasferimento ad altro ente e indipendentemente dalla fase in cui il giudizio si trovi, i compensi da pagarsi saranno ripartiti per l'80% all'avvocato che vi subentra e definisce il giudizio ed il 20% all'avvocato rinunciatario o trasferito.

#### **Art. 11 Incompatibilità**

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali, si applicano, agli Avvocati Comunali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato ex art. 53, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

#### **Art. 12 Accesso agli atti**

Ai sensi dell'articolo 24 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti:

- a) gli atti e gli scritti difensivi e le relative consulenze tecniche;
- b) i pareri legali resi in relazione a liti potenziali in atto;
- c) la corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

#### **Art. 13 Disposizioni finali**

Per quanto in esso non previsto si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 e ss. mm. ed ii. e nell'art. 27 del C.C.N.EE.LL. del 14.09.2000, nonché i principi generali concernenti gli Avvocati iscritti nella Sezione Speciale degli Avvocati delle Amministrazioni Pubbliche.

#### **Art. 14 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.